

## INCENTIVO AI LAVORATORI PER POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO - ISTRUZIONI INPS

A mezzo della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) il Legislatore ha introdotto una disposizione tesa a offrire un incentivo a quei lavoratori che, avendo acquisito i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103), intendano proseguire l'attività lavorativa. Tale agevolazione si sostanzia, di fatto, in una opzione per la rinuncia all'accredito contributivo della quota di contribuzione lvs a carico del lavoratore stesso. Essendo tale misura operativa, dopo gli interventi attuativi offerti dai richiesti Decreti ministeriali, l'Inps propone adesso le necessarie istruzioni (circolare n. 82/2023).

In tale documento di prassi viene subito specificato che:

- ove la suddetta rinuncia sia esercitata dal lavoratore precedentemente rispetto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, il datore di lavoro dovrà cessare di trattenere e versare la quota lvs a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile;
- ove, invece, la predetta rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il citato pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Si ricorda che, restando fermo l'obbligo di versamento contributivo della quota lvs a carico del datore di lavoro, la posizione assicurativa del lavoratore dipendente continuerà a essere alimentata da tale pagamento. La quota lvs a carico del lavoratore, non più trattenuta dal datore, sarà invece erogata direttamente al lavoratore assieme alla retribuzione; detta somma risulterà imponibile ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Naturale conseguenza della facoltà di rinuncia sarà che, ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comporteranno una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo.

Relativamente alla facoltà di rinuncia viene indicato come la stessa potrà essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta, nel corso della sua vita lavorativa, e non potrà essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità) ovvero dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Si ricorda, inoltre, come la facoltà di rinuncia abbia effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore; ciò riguarderà, quindi, sia i rapporti in essere alla data di esercizio della citata facoltà, sia quelli instaurati successivamente a tale data.

Nella particolare ipotesi di variazione del datore di lavoro, la facoltà di rinuncia verrà automaticamente applicata dall'Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro; l'Inps ne darà comunicazione, a mezzo del servizio "Comunicazione bidirezionale", al nuovo datore di lavoro.

Sussiste il diritto di revoca della facoltà di rinuncia, da parte del lavoratore, esercitabile tuttavia una sola volta nel corso della vita lavorativa. In caso di revoca, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

L'accesso all'agevolazione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, a prescindere dalla circostanza che il datore abbia o meno la natura di imprenditore.

In relazione al lavoratore, si ricorda quindi che la facoltà in esame si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso particolare in cui il lavoratore, alla data del 31 dicembre 2022, soddisfi i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023, con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ovvero al 1° agosto 2023, per i dipendenti delle A.P..

La facoltà di rinuncia cesserà di avere effetto nei seguenti casi:

- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in 2 o più gestioni previdenziali, ovvero dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'incentivo in esame, operando a favore del lavoratore e non del datore di lavoro, non riveste la natura di incentivo all'assunzione, non risultando quindi soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (D.Lgs. 150/2015) così come al possesso del Durc regolare.

Viene precisato che, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'incentivo in esame si caratterizza come intervento generalizzato, essendo potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Di conseguenza tale agevolazione non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Tale facoltà, inoltre, riguardando il soggetto privato del lavoratore, non è riconducibile ad un soggetto rientrante nella definizione comunitaria di impresa. Viene infine rilevato come tale incentivo non sia subordinato all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L'Inps, in relazione al concorso dell'istituto in esame con altre agevolazioni, ricorda che nel caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo sarà erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Ciò significa che in caso di preesistente esonero parziale dei contributi lvs a carico del lavoratore, l'incentivo al posticipo del pensionamento sarà erogato al netto dell'esonero già applicato.

L'incentivo in esame, giacché riguardante il solo lavoratore, risulta pertanto applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.

In termini operativi viene chiarito che il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'Inps, che provvederà alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo. L'Istituto verificherà quindi il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento agevolato e comunicherà al lavoratore entro 30 giorni l'esito della domanda. Nel medesimo termine, in caso di spettanza, comunicherà tale esito anche al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale". Il datore provvederà, quindi, agli adempimenti a proprio carico soltanto all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'Istituto.

Nel caso in cui la decorrenza dell'incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procederà, a mezzo conguaglio, al recupero di quanto precedentemente versato.

La Circolare in commento procede, inoltre, a offrire dettagliate istruzioni relativamente ai flussi Emens, PosPa e PosAgri. Riguardo il lavoro domestico viene specificato che, nel caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione dell'esito da parte dell'Istituto, potrà generare dal "Portale dei pagamenti" gli avvisi di pagamento "PagoPA", con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore. Nel caso operativo in cui la decorrenza dell'esonero cada all'interno di un trimestre solare, il datore di lavoro dovrà quindi generare due distinti avvisi di pagamento "PagoPA": uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell'esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore); l'altro per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore).

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*